La vendita con polizza Sace

SACE/8: come strutturare il contratto commerciale?

La voltura della polizza Sace a nome dell'Istituto finanziario (banca o forfaiter) è un atto indispensabile per poter scontare il credito su base pro-soluto, ma per ottenerla è necessario che il contratto di fornitura rispetti i seguenti requisiti:

1. **la conformità del contratto di fornitura alla normativa "consensus" che prevede:**
   - una quota contanti almeno del 15%;
   - la quota a credito in rate costanti di capitale più interessi decrescenti sul debito residuo e al massimo con cadenza semestrale;
   - interessi a tasso CIRR o superiore.
2. **la cambializzazione del credito**

   Ogni rata deve essere rappresentata da una cambiale (promissory note o bill of exchange) firmata dall'acquirente e domiciliata per il pagamento presso la sua banca.

   Le cambiali devono poi essere riconosciute, secondo l'ordinamento giuridico del paese debitore, come una valida, legale, irrevocabile ed incondizionata obbligazione dell'acquirente.
3. **il ricorso all'arbitrato**

   Un altro requisito riguarda l'inserimento nel contratto di fornitura della clausola compromissoria da applicare in caso di contenzioso tra le parti: fornitore ed acquirente.

   Alla Sace non piace infatti di dover adire le vie legali per risolvere un eventuale contenzioso sulla fornitura ed impone pertanto che il contratto preveda l'obbligo per le parti di risolvere ogni disputa o controversia mediante ricorso ad arbitrato presso una qualunque Camera Arbitrale, la cui sede e le cui procedure devono essere accuratamente indicate in contratto.

   Il testo più correntemente usato di clausola compromissoria è il seguente:

   "All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto, out of, in relation to or in connection with this agreement or for the breach hereof, which cannot be resolved amicably by the parties shall be finally settled by arbitration in Milan, Italy, in accordance with the then existing Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce of Milan by three arbitrators to be selected in accordance with said Rules.

   The language to be used in the arbitral proceedings shall be English and the award rendered herein shall be final and binding on both parties".
4. **la legge applicabile**

   Anche questo aspetto deve essere esplicitato nel contratto di fornitura, tenendo ben presente che se la legge prescelta è quella italiana, occorre prevedere la doppia firma da parte dell'acquirente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.